L'art. 33 (accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) del ddl AS n. 1167-B/BIS c.d. "collegato lavoro" (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro)

di VIRGINIO VITULLO

Nel disegno di legge AS n. 1167-B/BIS, collegato alla Finanziaria 2010, le novità in corso di introduzione nell'ambito della disciplina lavoristica dell'impiego privato sono molte. Con questa breve nota si tenterà di delineare quelle in materia di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica previste dall'art. 33 del DDL sopra citato, il quale ridetermina, in gran parte, le modalità di ispezione sui luoghi di lavoro riducendone, nel frattempo, alcune fasi.

L'articolo in questione, come per ora formulato dal Parlamento, dovrebbe andare a sostituire l'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 concernente il potere di diffida del personale ispettivo, ampliandone la portata e stabilendo, contestualmente, il contenuto del verbale di primo accesso rispetto a quanto previsto dalla normativa in essere. In particolare, si prevede che lo stesso verbale sia consegnato tempestivamente al datore di lavoro con l'indicazione dei lavoratori trovati sul luogo di lavoro, la descrizione delle modalità del loro impiego, la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o dalle persone presenti all'ispezione ed infine ogni richiesta utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

Il secondo comma, prevede che, nel caso in cui il personale ispettivo rilevi l'inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, da cui possano derivare sanzioni amministrative, possa diffidare il trasgressore a regolarizzare le inosservanze sanabili entro trenta giorni dalla notifica del verbale.

A questo punto, al fine di rendere più compiuta l'esposizione delle novità introdotte, appare opportuno descrivere i tratti essenziali e la natura giuridica dell'istituto della "diffida" come previsto dal decreto n. 124 del 2004.

Il provvedimento della "diffida" sembra operare quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultino accertati e provati e se le inadempienze si dimostrino sanabili.[1]

In primis, bisogna ritenere escluse dall'ambito di operatività della diffida tutte le violazioni che possano comportare una compressione dei diritti personali e quelle in cui non siano presenti margini di ricuperabilità. Al contrario, in tutte le ipotesi di violazioni c.d. "sanabili", nel caso in cui il datore di lavoro ottemperi alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento di una somma.

La diffida, quindi, secondo quanto riportato dalla dottrina, "*non sembra avere il carattere di un provvedimento discrezionale ma diventa quasi un atto dovuto in presenza delle condizioni indicate dalla legge. Per la stessa ragione si ritiene che, ove sussistano i necessari requisiti, il trasgressore divenga titolare di un vero e proprio diritto all'adozione del provvedimento*". Infatti, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente, sembrerebbe che l'unica discrezionalità rimessa all'ispettore del lavoro e figure affini sia in merito alla sanabilità della violazione , in quanto, il ricorso a detto istituto è suscettibile di utilizzazione, unicamente, nel caso in cui la trasgressione imputabile al datore di lavoro sia passibile di regolarizzazione.[2]

Tornando al disegno di legge in commento, i termini previsti per ottemperare alla regolarizzazione delle inosservanze rilevate dagli organi ispettivi nell'atto di diffida sono di trenta giorni dalla notifica del verbale c.d. *unico* che vedremo meglio fra poco.

A questo punto della procedura, nel caso in cui il datore di lavoro o l'eventuale obbligato in solido abbiano adottato tutte le misure necessarie al fine di eliminare le irregolarità e ricollocare il rapporto di lavoro nell'alveo della normativa vigente, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa entro il

[1] V.di Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24.
[2] V.di FERO LUCA – Lavoro nella Giur., 2004, 7, 637 ispezioni - www. Leggiditalia.it.

termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo al termine dei trenta giorni dalla notifica.

Sembra opportuno evidenziare immediatamente che il provvedimento di diffida interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione, naturalmente nel caso di inottemperanza il verbale prodotto dagli ispettori produrrà gli effetti della contestazione accertata[3].

Inoltre, la nuova ipotesi normativa prevede l'estensione dei poteri relativi all'accesso e alla diffida, propri degli ispettori del lavoro, anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli istituti previdenziali esclusivamente per le inadempienze da loro rilevate e agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria.

Infine, ultima novità introdotta dall'articolo 33 del disegno di legge in commento è il c.d. "verbale unico", di cui abbiamo già accennato, che ha come finalità quella di snellire e velocizzare il procedimento di ispezione ed accertamento grazie all'introduzione di un solo verbale contenente i sopra elencati elementi.

Quindi, si prevede che l'ispettore possa redigere un verbale con un contenuto ampio, in grado di porre il trasgressore in una duplice posizione e cioè quella di adempiere l'obbligazione prescritta al fine di regolare la propria condizione e di conseguenza pagare una sanzione in misura ridotta ovvero, in caso contrario, il

[3] Art. 14, legge 24 novembre 1981, 689: "*Contestazione e notificazione*".- *La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.*
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

verbale genererà automaticamente gli effetti della contestazione degli addebiti accertati.